



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

**Direzione Generale delle Relazioni
Industriali e dei Rapporti di Lavoro
Divisione VII**

già Direzione Generale della
Tutela delle Condizioni di Lavoro

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma
Tel. 06 46834924. Fax. 06 46834023.
e-mail: Div7TutelaLavoro@lavoro.gov.it

VERBALE DI ACCORDO IN SEDE GOVERNATIVA

In data 8 maggio 2014, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza del dott. Alessandro Righetti, si è tenuto un incontro per l'esame della situazione occupazionale di LEO BURNETT COMPANY SRL, per accedere ad un ulteriore periodo di trattamento di CIG in deroga ex art. 2 comma 64 della Legge del 28/06/2012, n. 92 "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

Sono presenti:

- per la LEO BURNETT COMPANY SRL: Romeo Repetto con delega, assistito dagli avv.ti Stefano Conti e Guido Jucci
- per ASSOLOMBARDA: Giuliana Perotti
- per la FILCAMS CGIL naz.le: Ivana Veronese con delega
- per la FISASCAT CISL naz.le Marco Demurtas
- per la FISTEL CISL naz.le Silvio Belleni con delega
- per la UILTUCS naz.le: Ivana Veronese
- per ITALIA LAVORO, Piergiorgio Martufi.

PREMESSO CHE

- la LEO BURNETT COMPANY SRL (d'ora in poi definita "Società"), con sede legale in Milano, opera nel settore pubblicità con un organico complessivo pari a n. 191 unità, non ha i requisiti per l'utilizzo di ammortizzatori sociali cosiddetti "a regime";
- tramite accordo governativo del 12 febbraio 2014 la Società sta fruendo di un periodo di Cig in deroga, a decorrere dal 17/02/14 e sino al 16/05/14, riguardo a n. 19 lavoratori;
- con nota del 14/04/14 (prot.n. 8755 del 22/04/14), la Società ha richiesto un incontro per esperire l'esame congiunto previsto dall'art.2 del DPR 218/2000 propedeutico rispetto alla richiesta di un ulteriore periodo di Cig in deroga e pertanto, l'intestato Ministero, con nota del 02/05/14 (Prot. n.9185) ha convocato le Parti Sociali interessate all'odierna riunione;
- nel corso del presente incontro, la Società ha ribadito il permanere delle esigenze di natura economica che rendono necessario il ricorso ad un ulteriore periodo in deroga. Gli esuberi, grazie anche all'attuale trattamento di Cassa, si sono ridotti, in pochi mesi, da n. 19 a n. 12 unità. La Società ha altresì

dichiarato di accompagnare il percorso di Cig con una serie di interventi che sostanziano il piano di gestione degli esuberanti rimanenti;

- in esito a quanto su esposto, le Parti hanno concordato sulla necessità di ricorrere nuovamente allo strumento della Cig in deroga per un massimo di n. 12 lavoratori, nelle sedi e nelle modalità come di seguito specificato.

CONSIDERATA

la L. del 28.06.2012 n. 92, che all'art. 2, comma 64 prevede la possibilità di concessione sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla normativa vigente, di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali.

VISTO

l'art. 1, co. 183 della L. del 27.12.13, n. 147 (Legge di stabilità 2014) che ha rifinanziato gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014.


IN ATTESA

della pubblicazione del Decreto interministeriale relativo ai criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente, di cui all'art. 4, co. 2 D.L. 21/5/2013, n. 54, convertito dalla L. 18.07.13, n.85.

TANTO PREMESSO, VISTO E CONSIDERATO:

Le Parti raggiungono il presente accordo, di cui quanto premesso costituisce parte integrante.

1. L'Azienda presenterà, al competente Ufficio della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del Lavoro, (DIV. IV) istanza – ai sensi della normativa suindicata – al fine dell'accesso ad un ulteriore periodo di trattamento di CIG in deroga, a decorrere dal 17/05/14 e sino al 16/08/14, per un numero massimo di 12 lavoratori, ripartiti come di seguito specificato:
 - REGIONE LAZIO (Unità di Roma): n. 1 lavoratore sarà collocato in Cig in deroga a zero ore senza rotazione, a causa della infungibilità delle mansioni
 - REGIONE LOMBARDIA (Unità di Milano): n. 5 lavoratori saranno collocati in Cig in deroga a zero ore senza rotazione a causa della infungibilità delle mansioni
 - REGIONE PIEMONTE: Unità di Torino: n. 6 lavoratori saranno collocati in Cig in deroga a zero ore senza rotazione a causa della infungibilità delle mansioni
2. La Società anticiperà ai lavoratori il trattamento di integrazione salariale alle normali scadenze di paga.
3. Le Parti concordano, altresì, di monitorare le specifiche modalità di applicazione della Cig attraverso incontri periodici in sede territoriale su richiesta di parte, anche per verificare l'uso effettivo dell'ammortizzatore sociale, sulla base del criterio delle esigenze organizzative e produttive aziendali e su quello della equa distribuzione dello stesso tra tutti i lavoratori coinvolti.
4. Come piano di risanamento la Società si impegna, ove possibile a:
 - Tentare delle ricollocazioni interne
 - Valutare eventuali richieste di part-time e/o di modifica di mansioni volontari
 - Continuare la formazione ai lavoratori in Cassa
 - Proporre incentivi all'esodo.



5. Le Parti prendono atto che, ai sensi dell'art.4, c. 40,42,43,44 della Legge del 28/06/2012 n. 92, il diritto a percepire il trattamento di sostegno al reddito decade qualora il lavoratore rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione professionale o, non lo frequenti regolarmente, senza un giustificato motivo.
6. Italia Lavoro, su incarico della Direzione Generale delle Politiche Attive e Passive del lavoro, effettuerà il monitoraggio sui lavoratori interessati, secondo le modalità da concordare con la Società, al fine del costante aggiornamento della spesa.
1. La scrivente Direzione Generale rende nota la necessità di allegare l'elenco nominativo dei lavoratori destinatari della misura di sostegno al reddito e degli eventuali recapiti telefonici, alla istanza di concessione, agli Uffici della D.G. delle Politiche Attive e Passive del lavoro, e che la mancanza di tale elenco, sarà ostativa all'accoglimento dell'istanza. Vista la brevità del periodo di concessione della CIG, l'azienda si impegna a presentare l'istanza a consuntivo per comunicare l'effettivo impegno di spesa utilizzato. L'Azienda è, altresì, tenuta a presentare, nel più breve tempo possibile il suddetto elenco alle Regioni coinvolte, al fine di consentire alle stesse l'attuazione delle misure di politica attiva.

Il Presente Verbale sarà trasmesso alle Regioni coinvolte ai fini dell'attuazione di eventuali misure di politica attiva del lavoro come previste dalla legislazione vigente.

Questa Divisione, esperita l'attività di mediazione, trasmetterà tempestivamente il presente verbale alla Divisione IV della D.G. Politiche attive e Passive del lavoro, al fine di consentire a quest'ultima l'espletamento della fase istruttoria e della successiva fase decisoria di sua competenza.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell'accordo raggiunto dalle Parti dichiara esperita e positivamente conclusa la procedura di esame congiunto di cui all'art.2 D.P.R. 218/2000 tesa al riconoscimento della misura di Cig in deroga ai sensi dell'art. 2 comma 64 della L. 28.06.2012 n. 92

Letto, confermato e sottoscritto

LEO BURNETT COMPANY SRL

Le OO.SS.

ITALIA LAVORO

IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI